

Le regole per scarico a tetto e a parete legge 90/2013

Napoli, 18 Dicembre 2013



L. n90 del 4 Agosto 2013 – Modifica Dpr 412

Il testo: «Art. 17-bis. (Requisiti degli impianti termici). - 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

La definizione di Impianto termico

"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»

LA REGOLA

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

I nuovi impianti termici devono scaricare a tetto
Le quote sono definite in UNI 7129 etc. norme specifiche di installazione

Deroga allo scarico a tetto

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

In caso di sostituzione di generatore di calore che precedentemente al 31 Agosto 2013 già scaricava in parete o in canna collettiva ramificata.



Deroga allo scarico a tetto

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

In caso vi siano norme a tutela degli edifici che prevedono non si possa realizzare un camino o canna fumaria.

Casi di edifici di pregio artistico o similare.



Deroga allo scarico a tetto

- 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Il testo approvato prevede la deroga purchè il progettista **attesti e asseveri** (due procedure che prevedono una responsabilità giuridica importante) l'impossibilità TECNICA a realizzare lo sbocco sopra il tetto dell'edificio.

Oggi la tecnica consente quasi sempre di scarico sopra il tetto dell'edificio.

Il professionista commette reato per una "falsa" asseverazione?

«E' ipotizzabile il reato di falso ideologico in capo al progettista e/o al direttore dei lavori che attestino falsamente la conformità dell'intervento edilizio.

Abbiamo parlato qualche giorno fa dell'asseverazione e della sua importanza per la conformità dell'opera per la quale si richiede il titolo edilizio. Ora è legittimo chiedersi qual è la conseguenza di un'asseverazione non veritiera. È possibile che venga a concretizzarsi un'ipotesi di reato?

Secondo la giurisprudenza non vi sono ostacoli alla configurabilità del reato di falso ideologico di cui all'art. 481 c.p. in capo al progettista e/o al direttore dei lavori che attestino falsamente la conformità dell'intervento edilizio alle normative urbanistico-edilizio e/o di settore, ovvero lo stato dei luoghi.

Accanto alla responsabilità penale il professionista potrà rispondere anche della responsabilità deontologica a seguito dell'obbligatoria segnalazione, da parte dell'Amministrazione locale, al competente Ordine.

E' necessario, però, distinguere se la falsa dichiarazione è voluto e quindi il professionista è consapevole che ciò che sta asseverando non corrisponde alla realtà, o se è frutto di un errore o di negligenza......*»

Fonte: www.ediliziaurbanistica.it

Nuove abitazioni con sbocco sopra il tetto dell'edificio

Possiamo affermare che nessuno dei tre precedenti casi faccia riferimento alle **nuove abitazioni** che dal 31 Agosto 2013 dovranno quindi essere sempre dotate di impianto termico con sbocco sopra il tetto dell'edificio.

Essendo di fatto nuovi impianti termici

DEROGA O ECCEZZIONE

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Il legislatore ha introdotto anche ulteriori elementi vincolanti per un eventuale scarico a parete:

LA TECNOLOGIA LA UNI CIG 7129



La tecnologia

Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502

Ci stiamo riferendo a apparecchi con i seguenti livelli emissivi:

Classe EN 297 – 483 - 15502	Valori Nox
4	fino a 100 mg/kWh
5	fino a 70 mg/kWh

LA UNI 7129

...... posizionare i **terminali di tiraggi**o in conformità alla vigente norma tecnica **UNI 7129**, e successive integrazioni

Altro vincolo riguarda il posizionamento dello scarico fumi in caso di scarico a parete. Ricordiamo la normativa prevede delle distanze da sotto balcone piuttosto che da finestra estremamente severe.




Ulteriori prescrizioni normative in caso di scarico a parete

I prodotti della combustione non possano arrecare alcun danno a persone, animali e strutture situati nelle vicinanze

Essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da impedire il ritorno dei fumi all'interno dell'edificio.



Scarico a parete



Esempi di scarico a parete













Lo scarico dei fumi sopra il tetto





Conclusioni

La regola quindi prevede lo scarico a tetto.....

Poi ci sono delle eccezione che come abbiamo visto sono complesse e limitate

POSSIAMO PERTANTO AFFERMARE CHE LO SCARICO DIRETTO ALL'ESTERNO DEBBA ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE COME ESTREMA RATIO

A VOI PIACEREBBE RESPIRARE IL GAS DELLA COMBUSTIONE DEL VOSTRO VICINO?

FATEVI SEMPRE QUESTA DOMANDA, PRIMA DI APPLICARE LA STRADA PIU'BREVE, SBRIGATIVA E SPESSO RITENUTA ERRONEAMENTE PIU' ECONOMICO

SCARICHIAMO I FUMI SEMPRE SOPRA IL COLMO DEL TETTO

INSTALLARE UN CAMINO O UNA CANNA FUMARIA E' SEGNO DI RISPETTO DELL'AMBIENTE E DI CIVILE CONVIVENZA

NON RENDIAMO LE ECCEZIONI LA REGOLA

AUGURI DA



Confindustria CECED ITALIA Via Matteo Bandello, 5 20123 Milano Tel. 02-435188 24 Fax.02-435188 32 www.ceceditalia.it